

REGOLAMENTO
ASSEGNAZIONE CASE VIA ETNA



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

APPROVAZIONE

Delibera Consiglio Comunale n. 14 del 19.04.2011



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

INDICE

- Art. 1 Generalità**
- Art. 2 Consistenza**
- Art. 3 Scopo dell'istituzione**
- Art. 4 Obblighi dell'Ente gestore – oneri**
- Art. 5 Modalità per l'assegnazione**
- Art. 6 Procedura per l'assegnazione**
- Art. 7 Criteri per l'assegnazione**
- Art. 8 Durata della concessione**
- Art. 9 Riserva disponibilità di appartamenti**
- Art. 10 Decadenza – Revoca della concessione**
- Art. 11 Assenze degli ospiti**
- Art. 12 Disposizioni finali**

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI APPARTAMENTI DELLA CASA DI VIA ETNA

ART 1 - GENERALITA'

Il Comune di Chianciano Terme gestisce l'edificio adibito a mini-appartamenti destinati a persone anziane autosufficienti bisognose e a persone in situazione di disagio socio economico segnalate dal servizio sociale. L'Ente richiede agli assegnatari rette di compartecipazione individuate in base alle fasce di situazione economica approvate dalla Giunta Comunale.

ART - 2 – CONSISTENZA

I mini appartamenti sono ubicati nel fabbricato di Via Etna, sono sette (di cui sei mini appartamenti per una persona e un mini appartamento per nuclei fino a due persone) con scale e ascensore condominiale oltre a soppalco e ad una stanza con lavatrice.

ART. 3 - SCOPO DELL'ISTITUZIONE

Lo scopo per il quale sono stati realizzati gli appartamenti è quello:

a – di accogliere soggetti anziani e/o adulti segnalati dal servizio sociale, che si trovano in situazione di disagio familiare, sociale e/o economico al fine di impedirne il degrado sociale e l'emarginazione.

b - di dare alle persone anziane autosufficienti una decorosa abitazione ed una vita autonoma.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE – ONERI

Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria delle parti comuni e straordinaria dell'immobile, all'assicurazione degli immobili e dei relativi impianti e alla pulizia dell'area condominiale. Provvede inoltre alla fornitura dell'acqua potabile, dell'energia elettrica e del combustibile per il riscaldamento. Le spese di fornitura citate saranno conglobate nella determinazione della quota di compartecipazione che individuerà la Giunta Comunale.

ART. 5 - MODALITA' PER L' ASSEGNAZIONE

Le assegnazioni devono avvenire:

a - per i soggetti di cui all'art. 3 lettera a in seguito a segnalazione del servizio sociale.

b - nel caso, inoltre, non ci siano segnalazioni da parte dell'Assistente Sociale, ogni volta si renda disponibile un appartamento, mediante pubblico concorso conseguente la pubblicazione di apposito bando finalizzato alla formazione della graduatoria.

ART. 6 – PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE

Nei casi di cui all'art. 3 lettera b viene indetto pubblico concorso mediante bando per la formazione della graduatoria.

Nel bando sarà indicato se l'appartamento da occupare è destinato ad una o a due persone (in quest'ultimo caso verranno prese in esame solo domande di nuclei familiari composti da due persone).

La graduatoria di assegnazione è formata dal Responsabile del Servizio sulla base dei punteggi da attribuirsi in relazione a condizioni soggettive e oggettive riferite al concorrente e al suo nucleo familiare sulla base di quanto indicato all'art. 7.

I requisiti essenziali per richiedere l'assegnazione sono i seguenti:

- residenza anagrafica nel comune acquisita da almeno due anni,
- non titolarità di diritti reali su alloggio ubicato in qualsiasi località,
- stato di autosufficienza,
- età superiore ad anni 65.

ART. 7 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

Si applicano i criteri di seguito indicati nei seguenti casi:

a) – Nel caso in cui i casi segnalati dall'Assistente sociale sono in numero superiore ai posti disponibili.

b) - Nel caso in cui è previsto il bando e le domande di ammissione sono superiori ai posti disponibili.

In questi casi vengono applicati i seguenti punteggi:

a - reddito imponibile in caso di una persona uguale o inferiore ad una pensione minima INPS, punti 3 -

b - reddito imponibile in caso di due persone uguale o inferiore a due pensioni minime INPS, punti 3 -

c- situazione dell'alloggio, da certificarsi da parte dell'autorità competente attestante la precarietà e/o antigienicità punti 2,

d- alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto – punti 2.

La graduatoria viene redatta nel rispetto delle priorità date dai punteggi sopra indicati, dopo di che le domande verranno ordinate rispetto all'ISEE, privilegiando situazioni economiche più svantaggiate.

La graduatoria provvisoria di assegnazione, formata dal Responsabile del Servizio, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e nei confronti della stessa può essere presentato ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione. Scaduto tale termine, nel caso non ci siano stati ricorsi, la graduatoria diventa definitiva.

ART. 8 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è a tempo indeterminato salvo rinuncia, decadenza, revoca e salvo i casi nei quali l'ammissione avviene dietro presentazione di relazione del servizio sociale. In questo ultimo caso la durata della concessione verrà disposta dallo stesso servizio.

ART . 9 – RISERVA DISPONIBILITA' DI APPARTAMENTI

L'Amministrazione comunale può decidere di riservare la disponibilità di uno o più appartamenti per i casi di emergenza abitativa.

ART. 10 - DECADENZA - REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione a tempo indeterminato è risolta a seguito di decesso dell'assegnatario, nessun diritto può essere accampato dagli eredi. Il Responsabile del Servizio pronuncia la decadenza qualora venga a mancare l'autosufficienza dell'anziano, nel caso viva solo nell'appartamento, e qualora l'anziano rechi grave disturbo al normale funzionamento della struttura. Nei mini-appartamenti non possono trovare alloggio parenti di coloro che hanno ottenuto la concessione o terzi se non per periodi limitati necessari ad una eventuale assistenza o a cure mediche degli assegnatari e comunque previo nulla-osta dell'Amministrazione Comunale.

ART . 11 - ASSENZE DEGLI OSPITI

In caso di assenza temporanea dell'ospite, che dovrà in ogni caso essere autorizzata, l'importo della retta è dovuto per intero per tutto il periodo dell'assenza, che dovrà comunque essere precisato.

L'ospite può in qualunque momento dimettersi volontariamente, le dimissioni debbono essere date per iscritto.

ART .12 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme di legge che possano interessare l'assistenza agli anziani autosufficienti.